

6^a BayIfSMV: Sesta ordinanza bavarese sulle misure di protezione contro le infezioni (6^a BayIfSMV) del 19 giugno 2020 (Bollettino ministeriale BayMBl. n. 348) Raccolta sistematica del diritto bavarese BayRS 2126-1-10-G (§§ 1–24)

**Sesta ordinanza bavarese sulle misure di protezione contro le infezioni
(6a ordinanza BayIfSMV)
del 19 giugno 2020
(Bollettino ministeriale BayMBl. n. 348)
Raccolta sistematica del diritto bavarese BayRS 2126-1-10-G**

Citazione integrale secondo le Direttive di Redazione (RedR): Sesta ordinanza bavarese sulle misure di protezione contro le infezioni (6^a BayIfSMV) del 19 giugno 2020 (Bollettino ministeriale BayMBl. n. 348, Raccolta sistematica del diritto bavarese BayRS 2126-1-10-G modificata dall'art. 1 dell'ordinanza del 24 giugno 2020 (Bollettino ministeriale bavarese BayMBl n. 362)

Ai sensi dell'articolo 32 comma 1 della Legge sulla protezione dalle infezioni (IfSG) del 20 luglio 2000 (Bollettino ministeriale bavarese BGBl. I p. 1045), modificata dagli articoli 1 e 2 della legge del 19 maggio 2020 (Bollettino ministeriale bavarese BGBl. I p. 1018), congiuntamente all'articolo 9 punto 5 dell'ordinanza di delega (DelV) del 28 gennaio 2014 (Gazzetta ufficiale GVBl. p. 22, Raccolta sistematica del diritto bavarese BayRS 103- 2-V), modificato dall'ordinanza del 13 gennaio 2020 (Gazzetta ufficiale GVBl. p. 11), il Ministero della Salute bavarese dispone quanto segue:

Parte 1 Regolamentazioni generali

§ 1 Obbligo generale di distanziamento, utilizzo di protezione per naso e bocca

(1) ¹Si richiede a tutti di ridurre al minimo indispensabile i contatti fisici con altre persone e di limitare il più possibile le frequentazioni a una cerchia di persone ben determinata e costante. ²Ove possibile, mantenere una distanza interpersonale minima di 1,5 m. ³Provvedere a un'adeguata e costante aerazione

(2) Qualora la presente ordinanza preveda l'obbligo di indossare una protezione per naso e bocca (obbligo di mascherina), si applica quanto di seguito indicato:

1. sono esonerati dall'obbligo di indossare la mascherina i bambini fino ai sei anni di età.
2. Coloro i quali ritengano di poter credibilmente dimostrare la propria impossibilità a indossare la mascherina a causa di un impedimento o per motivi di salute, sono esonerati dall'obbligo di portare la mascherina.
3. È consentito togliere la mascherina allo scopo di rendersi identificabili, per permettere la comunicazione in caso di problemi uditivi o per altri casi di stretta necessità.

§ 2 Limitazione dei contatti negli spazi pubblici

(1) Il soffermarsi in gruppo negli spazi pubblici è consentito unicamente

1. ad appartenenti allo stesso nucleo familiare, coniugi, compagni, conviventi di fatto, parenti di primo grado, fratelli e membri di un secondo nucleo familiare oppure
2. in gruppi fino a 10 persone.

(2) Le feste e le grigliate in luoghi e strutture pubbliche sono vietate indipendentemente dal numero di persone presenti.

(3) Il par. 1 non si applica alle attività professionali, di servizio o di volontariato presso

organizzazioni e istituzioni di diritto pubblico che, per essere svolte, necessitano dell'incontro o dell'interazione di più persone.

§ 3 Limitazione dei contatti negli spazi privati

La cerchia di partecipanti a un raduno in spazi o su terreni a uso privato deve essere limitata secondo quanto contemplato all'art. 1 par. 1.

§ 4 Divieti di visita specifici

(1) Sono vietate le visite presso:

1. ospedali e istituti di cura e riabilitazione in cui vengono fornite cure mediche paragonabili a quelle degli ospedali (strutture ai sensi dell'art. 23 par. 3 punti 1 e 3 della Legge per la protezione contro le infezioni - IfSG). È fatta eccezione per i reparti di maternità e pediatria per i parenti più stretti, i reparti palliativi e le case di riposo;
2. strutture di ricovero ai sensi dell'art. 71 par. 2 del Libro Undicesimo del Codice sociale;
3. strutture per persone con disabilità ai sensi dell'art. 2 par. 1 del Libro Nono del Codice sociale (SGB IX), nelle quali l'assistenza e gli interventi di supporto all'integrazione sociale siano prestati continuativamente giorno e notte;
4. comunità di pazienti assistiti in regime ambulatoriale ai sensi dell'art. 2 par. 3 della Legge sulla qualità di vita nelle strutture di cura con finalità di trattamento intensivo extra-clinico (strutture comunitarie per il trattamento intensivo), nelle quali si svolgano servizi ambulatoriali di assistenza ai sensi dell'art. 23 par. 6a della Legge sulla protezione dalle infezioni (IfSG);
5. case di riposo e residenze per anziani.

(2) 1In deroga a quanto previsto dal par. 1, ogni paziente o residente può ricevere una volta al giorno la visita di una persona facente parte della cerchia familiare di cui all'art. 2 par. 1 punto 1; nel caso di minorenni, anche la visita congiunta dei genitori o dei tutori o di un'altra persona fissa in un determinato orario di visita; tutti i visitatori devono essere registrati nominatamente presso la struttura. 2 Ulteriori eccezioni rispetto al par. 1 sono consentite per finalità mediche, consulenza legale, assistenza spirituale o per l'espletamento di altre tipologie di servizi; tali eccezioni dovranno essere preventivamente autorizzate dalla direzione della struttura. 3Per i visitatori vige l'obbligo di indossare la mascherina e l'ordine di mantenere nei limiti del possibile una distanza interpersonale minima di 1,5 m. 4La struttura deve predisporre un sistema di protezione e igiene e presentarlo su richiesta alle autorità amministrative circondariali competenti. 5Nel caso specifico, le autorità amministrative circondariali competenti possono emanare disposizioni integrative ove ciò sia necessario ai sensi della legislazione per la protezione dall'infezione.

(3) L'accompagnamento dei pazienti in fin di vita è sempre consentito.

Parte 2 Vita pubblica

§ 5 Divieto di eventi, di assembramenti e di aggregazione

(1) 1Con riserva di regolamentazioni specifiche nella presente ordinanza e del par. 2 sono vietati su tutto il territorio regionale manifestazioni, raduni, fatta eccezione per quanto contemplato all'art. 7, assembramenti nonché festeggiamenti pubblici. 2Su richiesta, le autorità amministrative circondariali competenti potranno rilasciare autorizzazioni eccezionali, nella misura in cui dette autorizzazioni nel caso specifico siano compatibili con la legislazione vigente in materia di protezione dalle infezioni.

(2) 1Le manifestazioni solitamente non rivolte a qualsiasi tipo di pubblico o di natura precipuamente

personale, ovvero frequentate da una cerchia di partecipanti in numero prevedibile (in particolare i matrimoni, i funerali, le feste di compleanno, le feste di diploma scolastico o le riunioni di associazioni e partiti) sono consentite per un numero di partecipanti fino a massimo 50 in ambienti chiusi e 100 all'aperto, qualora l'organizzatore abbia predisposto un sistema di protezione e igiene, da presentare su richiesta alle autorità amministrative circondariali competenti. 2Restano salve le disposizioni più specifiche contemplate dalla presente ordinanza. 3In deroga al comma 1, si applica l'articolo 13 qualora la manifestazione si svolga in un locale di ristorazione.

§ 6 Funzioni religiose, raduni di comunità di fedeli

1Le funzioni religiose aperte al pubblico all'interno di chiese, sinagoghe e moschee e i raduni di altre comunità di fedeli sono ammessi alle seguenti condizioni:

1. In caso di funzioni religiose e raduni

a) all'interno di edifici, il numero massimo di partecipanti è determinato dal numero di posti disponibili che consentano il mantenimento di una distanza minima tra i posti di 1,5 m; fatta eccezione per le cerchie di persone contemplate all'art. 2 par. 1 punto 1, tra i partecipanti è necessario mantenere una distanza interpersonale minima di 1,5 m.

b) All'aperto il numero massimo di partecipanti è limitato a 200 persone; le persone non appartenenti alle cerchie contemplate all'art. 2 par. 1 punto 1 devono mantenere una distanza interpersonale minima di 1,5 m.

2. Per le funzioni religiose o i raduni è previsto un sistema di protezione dalle infezioni che, a seconda della comunità religiosa e del rito, riduca al minimo i possibili rischi di infezione; detto sistema di protezione dall'infezione dovrà essere presentato su richiesta alle autorità amministrative circondariali competenti.

3. Per i partecipanti vige l'obbligo di indossare la mascherina fino a che non avranno preso posto.

2 L'art. 5 par. 1 comma 2 si applica di conseguenza.

§ 7 Assembramenti ai sensi della Legge bavarese sugli assembramenti

1In caso di raduni pubblici all'aperto, ai sensi della Legge bavarese sugli assembramenti (BayVersG), tra i partecipanti è fatto obbligo di tenere una distanza minima di 1,5 m, evitando qualsiasi contatto fisico con altri partecipanti al raduno o persone terze. 2Le autorità competenti ai sensi dell'art. 24 par. 2 della Legge bavarese sugli assembramenti (BayVersG) sono tenute, ove necessario nel caso specifico, a garantire con adeguate limitazioni, ai sensi dell'art. 15 della Legge di cui sopra,

1. che le disposizioni contemplate al comma 1 siano rispettate

2. e che i rischi di infezione dati dall'assembramento siano anche per il resto limitati a una misura sostenibile dal punto di vista della legislazione in materia di protezione dalle infezioni.

3Il requisito ai sensi del comma 2 punto 2 vale solitamente come soddisfatto qualora il numero di partecipanti al raduno sia limitato a massimo 100 persone e nel caso in cui il raduno si svolga in un luogo fisso. 4Qualora non sia possibile garantire i requisiti contemplati al comma 2 attraverso le limitazioni di cui sopra, il raduno dovrà essere vietato.

§ 8 Trasporto pubblico locale, trasporto scolastico, pullman turistici

1Per quanto concerne il trasporto pubblico urbano, extraurbano e aereo e le relative pertinenze, per i passeggeri a bordo nonché per il personale addetto al controllo e al servizio - qualora detto personale entri a contatto con i passeggeri, vige l'obbligo di indossare la mascherina. 2Il comma 1 si applica anche al trasporto scolastico nel servizio di trasporto scolastico gratuito. 3Nel caso dei viaggi turistici

in pullman, si applicano il comma 1 e l'art. 11 par. 3 punto 3 con la prescrizione di predisporre un sistema di protezione e igiene elaborato in conformità allo schema base indicato dai Ministeri dell'Economia, dello Sviluppo ed Energia, degli Alloggi, dell'Edilizia e dei Trasporti e della Salute, da presentare su richiesta alle autorità amministrative circondariali competenti.

Parte 3 Sport, gioco, tempo libero

§ 9 Sport

(1) Sono vietati la gestione e l'utilizzo di palazzetti dello sport, campi sportivi, palestre e altri luoghi di pratica sportiva nonché scuole di ballo, fatta eccezione per quanto sotto riportato.

(2) L'esercizio fisico all'aria aperta in spazi pubblici o presso impianti sportivi all'aperto pubblici o privati è consentito nel rispetto dei seguenti requisiti:

1. allenamento senza contatto fisico;
2. l'utilizzo degli spogliatoi in ambienti chiusi è consentito unicamente qualora sia stato predisposto un sistema di protezione e igiene ai sensi del par. 5 comma 2;
3. attenta osservanza delle misure igieniche e di disinfezione, specialmente in caso di utilizzo condiviso di attrezzature sportive;
4. l'utilizzo dei bagni in ambienti chiusi è consentito unicamente qualora sia stato predisposto un sistema di protezione e igiene ai sensi del par. 5 comma 2; è tuttavia consentita l'apertura di servizi igienici separati;
5. evitare code di attesa all'ingresso o all'uscita delle strutture sportive;
6. negli ambienti chiusi, e in particolare nell'attraversare le aree di ingresso, nel prelevare e riporre attrezzi sportivi nonché durante l'uso degli spogliatoi e dei servizi igienici vige l'obbligo di indossare la mascherina;
7. la pratica dell'allenamento non deve comportare particolari pericoli a carico dei soggetti vulnerabili;
8. non è consentita la presenza di spettatori.

(3) L'esercizio con finalità di allenamento degli sportivi professionisti e degli atleti delle squadre federali e regionali è consentito a condizione che durante lo svolgimento delle sessioni di allenamento sia garantito il rispetto dei requisiti elencati al par. 2 punti 3-8.

(4) Le partite e gli allenamenti per i campionati agonistici e per la Coppa di Germania sono consentiti alle seguenti condizioni:

1. in assenza di spettatori e qualora abbiano accesso alla struttura sportiva solo le persone necessarie allo svolgimento del gioco o ai fini del resoconto mediatico;
2. qualora l'organizzatore adotti idonee precauzioni volte a garantire che nelle immediate vicinanze della struttura sportiva non si svolgano eventi o non si verifichino assembramenti non autorizzati né che si tengano raduni di persone alle quali l'accesso non è consentito ai sensi del punto 1;
3. l'organizzatore deve aver presentato per approvazione ai Ministeri bavaresi degli Interni, dello Sport e Integrazione e della Salute uno schema per la riduzione del rischio di infezione, garantendo altresì l'osservanza di tale schema.

(5) 1. Le competizioni all'aria aperta negli spazi pubblici o presso impianti sportivi all'aperto pubblici o privati sono peraltro consentite a condizione che siano soddisfatti i requisiti contemplati al paragrafo 2, punti 1-8. 2. Il gestore è tenuto a predisporre un sistema di protezione e igiene idoneo per la

rispettiva sede e competizione, elaborato in conformità allo schema base indicato dai Ministeri bavaresi degli Interni, dello Sport e Integrazione e della Salute, da presentare su richiesta alle autorità amministrative circondariali competenti.

(6) 1L'attività di allenamento in ambienti chiusi di strutture sportive e palestre è consentita nel rispetto dei requisiti del paragrafo 5. 2È necessario provvedere a un'aerazione sufficiente con ricambio d'aria proveniente dall'esterno. 3Prima e dopo la sessione di allenamento, in particolare nell'accedere e nel lasciare la struttura sportiva e nell'utilizzare i servizi igienici e gli spogliatoi negli ambienti chiusi, vige l'obbligo di indossare una mascherina.

(7) Per quanto concerne l'attività di danza sportiva, si applica il paragrafo 6 con la prescrizione che i due danzatori che fanno coppia fissa possono essere esonerati dai requisiti contemplati al par. 2 punto 1, a condizione che tra le diverse coppie danzanti si rispettino i requisiti del par. 2 punto 1.

(8) Ove necessario, per le attività di sport riabilitativo e training funzionale su prescrizione medica ai sensi dell'art. 64 par. 1 punti 3 e 4 del Libro Nono del Codice sociale, è consentito prescindere dal rispetto delle disposizioni contemplate ai par. 2 e par. 6 comma 1.

(9) 1È consentita l'attività formativa purché nel rispetto dei requisiti contemplati ai par. 2 e 6. 2Per le lezioni teoriche si applica di conseguenza l'art. 16 par. 2 comma 2 e 3.

§ 10 Parchi gioco

(1) 1I parchi gioco all'aperto sono accessibili ai bambini solo se accompagnati da adulti. 2Gli adulti che accompagnano sono tenuti ad evitare qualsiasi aggregazione e, nei limiti del possibile, a fare in modo di mantenere sufficiente distanza tra i bambini.

(2) La polizia e le autorità comunali preposte alla sicurezza sono tenute a chiudere temporaneamente, interamente o parzialmente, i parchi gioco sovraffollati.

§ 11 Strutture per il tempo libero

(1) 1È consentita l'operatività di parchi divertimento e impianti fissi simili solo nelle aree esterne e nel rispetto dei seguenti requisiti:

1. Il gestore deve garantire, mediante idonee misure, il rispetto della distanza minima di 1,5 m tra i visitatori nell'intera area operativa.
2. L'accesso non deve essere consentito a più di un visitatore ogni 10 m² di superficie accessibile.
3. Il gestore deve predisporre un sistema di protezione e igiene elaborato in conformità allo schema base indicato dai Ministeri dell'Economia, dello Sviluppo ed Energia e della Salute e dovrà presentarlo su richiesta alle autorità amministrative circondariali competenti.

2Per l'offerta di ristorazione e le rappresentazioni teatrali, proiezioni cinematografiche ed eventi analoghi vigono di volta in volta le disposizioni specifiche della presente ordinanza.

(2) Le visite guidate in città e per i turisti, i tour guidati culturali, le escursioni guidate montane e naturalistiche nonché le visite guidate in grotte e miniere aperte al pubblico sono consentite qualora il responsabile possa garantire, mediante idonee misure, la distanza minima di 1,5 m tra i partecipanti.

(3) Il funzionamento di funivie, traghetti fluviali e lacustri per escursioni turistiche e dei collegamenti ferroviari turistici sono consentiti nel rispetto dei seguenti requisiti:

1. Il gestore, mediante idonee misure, deve garantire il rispetto della distanza minima di 1,5 m tra i passeggeri o la presenza di adeguate barriere separatrici;

2. negli ambienti chiusi, a bordo dei veicoli e nelle cabine, per i passeggeri e il personale di controllo e di servizio a contatto con i passeggeri stessi, vige l'obbligo di indossare la mascherina.

3. Il gestore deve predisporre un sistema di protezione e igiene elaborato in conformità allo schema base indicato dai Ministeri dell'Economia, dello Sviluppo ed Energia e della Salute e dovrà presentarlo su richiesta alle autorità amministrative circondariali competenti.

(4) 1È consentita l'apertura delle piscine, piscine di hotel, terme, centri benessere e saune nel rispetto dei requisiti contemplati all'art. 9 par. 2 punti 1-8. 2Il gestore deve predisporre un sistema di protezione e igiene elaborato in conformità allo schema base indicato dai Ministeri dell'Economia, dello Sviluppo ed Energia e della Salute e dovrà presentarlo su richiesta alle autorità amministrative circondariali competenti. 3Il gestore, in via integrativa, deve garantire, mediante idonee misure, che il numero di bagnanti contemporaneamente presenti non sia superiore a una persona ogni 10 m2 di superficie delle aree accessibili ai bagnanti stessi, incluse le vasche.

(5) Le case chiuse, i club, le discoteche e altre strutture ludiche e per il tempo libero restano chiusi.

Parte 4 Attività economiche

§ 12 Commercio e servizi

(1) 1Per le attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio con affluenza di clienti si applica quanto segue:

1. Il gestore deve garantire, mediante idonee misure, il rispetto della distanza minima di 1,5 m tra i clienti.
2. Mediante idonee misure, il gestore deve garantire che il numero di clienti contemporaneamente presenti in negozio non sia maggiore di un cliente ogni 10 m2 di superficie commerciale.
3. Il personale, i clienti e i rispettivi accompagnatori hanno l'obbligo di indossare la mascherina; qualora alla cassa e al banco dei negozi sia garantita l'efficace protezione dalle infezioni mediante pareti divisorie idonee, per il personale viene meno l'obbligo di indossare la mascherina.
4. Il gestore deve predisporre un sistema di protezione e igiene da presentare su richiesta alle autorità amministrative circondariali competenti.

2Per i centri commerciali si applica quanto segue:

1. per quanto attiene ai singoli negozi, si applica il comma 1.
2. Per quanto riguarda i corridoi di collegamento, si applica il comma 1 con la prescrizione che il sistema di protezione e igiene tenga conto del flusso di clienti complessivo all'interno del centro commerciale.

3Il comma 1 punti 3 e 4 vale anche per i punti vendita presso i mercati.

(2) Per le aziende di servizi con afflusso di clienti si applica il par. 1 comma 1 punti 1, 3 e 4 con la prescrizione che l'obbligo di indossare la mascherina viene meno qualora il tipo di servizio erogato non ne consenta l'impiego.

(3) 1Negli studi medici e dentistici e in tutti gli altri ambulatori eroganti servizi medici, terapeutici o di cura, si applica il par. 1 comma 1 punti 1 e 3 con la prescrizione che l'obbligo di indossare la mascherina viene meno nel caso in cui il tipo di servizio non ne consenta l'impiego. 2Sono fatti salvi eventuali ulteriori obblighi di indosso della protezione medica per naso e bocca.

§ 13 Ristorazione

- (1) Sono vietate le attività di ristorazione di qualsiasi tipologia, fatti salvi i paragrafi sotto riportati.
- (2) Sono consentiti il ritiro e la consegna di cibi e bevande da asporto.
- (3) 1È consentita l'attività di mense aziendali e scolastiche non aperte al pubblico, a condizione che si garantisca il rispetto della distanza minima di 1,5 m tra gli avventori. 2Il gestore è tenuto a predisporre un sistema di protezione e igiene da presentare su richiesta alle autorità amministrative circondariali competenti.
- (4) 1È consentita la consegna di cibi e bevande da consumare in loco all'aperto, in particolare nelle trattorie o nelle birrerie all'aperto e nei locali con spazi all'aperto qualora sia possibile garantire tra tutti gli ospiti i quali, ai sensi dell'art. 2 par. 1, non facciano parte della cerchia di persone ivi indicata, una distanza minima di 1,5 m o la presenza di pannelli divisori. 2Per il personale addetto al servizio oppure operante nelle aree in cui sia impossibile rispettare la distanza minima di 1,5 m, nonché per gli ospiti, quando non sono seduti al proprio posto, vige l'obbligo di indossare la mascherina. 3Il gestore deve predisporre un sistema di protezione e igiene elaborato secondo lo schema base indicato dai Ministeri dell'Economia, Sviluppo ed Energia e della Salute da presentare, su richiesta, alle autorità amministrative circondariali competenti.
- (5) 1È consentita la consegna di cibi e bevande per il consumo in loco a opera di locali di ristorazione ai sensi dell'art. 1 par. 1 punto 2 della Legge sulle imprese di ristorazione, qualora il consumo non avvenga all'aperto e a condizione che si possa garantire, tra tutti gli ospiti i quali non facciano parte della cerchia di persone contemplata all'art. 2 par. 1, una distanza minima di 1,5 m oppure siano presenti adeguati pannelli divisori. 2Il par. 4 comma 2 e 3 si applica di conseguenza.
- (6) Per le manifestazioni culturali all'interno di locali di ristorazione si applicano di conseguenza l'art. 21 par. 2 comma 1, punti 1, 4 e 5 nonché il par. 2 comma 2.

§ 14 Alloggi

- (1) 1La gestione di hotel, strutture ricettive, colonie, ostelli della gioventù, campeggi e la fornitura di altri alloggi di qualsivoglia natura è consentita solo nel rispetto dei seguenti requisiti:
 1. Il gestore garantisce, mediante idonee misure, che tra tutti gli ospiti i quali, ai sensi dell'art. 2 par. 1, non facciano parte della cerchia di persone ivi indicata, e tra gli ospiti e il personale si rispetti una distanza minima di 1,5 m.
 2. Gli ospiti i quali, ai sensi dell'art. 2 par. 1, non facciano parte della cerchia di persone ivi indicata, non possono essere alloggiati in un'unica stanza o unità abitativa.
 3. Vige l'obbligo di indossare la mascherina per il personale addetto al servizio oppure operante nelle aree in cui sia impossibile rispettare la distanza minima di 1,5 m nonché per gli ospiti quando non sono seduti al rispettivo tavolo nell'area ristorante o non si trovano all'interno della propria abitazione. L'art. 12 par. 1 comma 1 punto 3 parte 2 si applica di conseguenza.
 4. Il gestore deve predisporre un sistema di protezione e igiene elaborato in conformità allo schema base indicato dai Ministeri dell'Economia, dello Sviluppo ed Energia e della Salute per le strutture ricettive e dovrà presentarlo su richiesta alle autorità amministrative circondariali competenti.

2Per l'offerta gastronomica, sportiva e del tempo libero vigono di volta in volta le disposizioni specifiche della presente ordinanza.

- (2) 1Agli esercizi contemplati al par. 1 comma 1 non è consentito ammettere ospiti provenienti da un distretto circondariale o città-distretto di un altro stato della Repubblica Federale di Germania o ivi residenti, nei quali nei sette giorni precedenti al viaggio previsto il numero di nuove infezioni da Coronavirus SARS-CoV-2 riportato nella pubblicazione del Robert Koch-Institut (RKI) sia superiore a 50 ogni 100.000 abitanti. 2Sono esentati da quanto sopra gli ospiti in possesso di attestato medico in lingua tedesca o inglese che confermi l'assenza di indicatori che rimandino a

un'infezione da Coronavirus SARS-CoV-2; l'attestato va presentato su richiesta all'autorità amministrativa circondariale competente. 3L'attestato medico deve far riferimento a un test molecolare effettuato in uno degli Stati membri dell'Unione europea o altro stato inserito dal Robert Koch Institut (RKI) in un elenco di stati che soddisfino i requisiti di qualità; detto test dovrà essere effettuato non prima di 48 ore precedenti all'ingresso in Baviera. 4Il divieto di accoglienza ai sensi del comma 1 non si applica inoltre agli ospiti che debbano

1. fare ingresso al paese per motivi professionali o medici necessari e inderogabili
2. o per altri validi motivi, tra cui in particolare la visita a un familiare ai sensi dell'art. 2 par. 1 punto 1, al compagno di vita, convivente di fatto, o l'esercizio del diritto di tutela, frequentazione, assistenza o cura di persone bisognose di tutela.

5In singoli casi motivati l'autorità circondariale competente potrà peraltro contemplare su richiesta ulteriori eccezioni. 6Per i viaggiatori in arrivo da aree a rischio oltre i confini della Repubblica Federale restano valide le disposizioni dell'ordinanza sulla quarantena per l'ingresso al paese.

Parte 5 Formazione e cultura

§ 15 Esami

1È consentito svolgere esami solo nel caso in cui sia possibile garantire sempre una distanza minima di 1,5 m tra tutti i partecipanti. 2Qualora, a causa della tipologia di esame, sia impossibile rispettare la distanza minima, è necessario adottare efficaci misure protettive di altra natura. 3Non sono ammesse persone diverse dai candidati e dagli esaminatori. 4 L'art. 5 par. 1 comma 2 si applica di conseguenza.

§ 16 Scuole

(1) Le lezioni e altri eventi scolastici tenuti nelle scuole ai sensi della Legge bavarese sull'educazione e l'istruzione sono ammessi a condizione che, tramite idonee misure, si possa garantire una distanza minima tra i singoli partecipanti di 1,5 metri.

(2) 1Le scuole devono predisporre un sistema di protezione e igiene elaborato in conformità allo schema base indicato dai Ministeri dell'Istruzione e Cultura e della Salute, da presentare, su richiesta, alle autorità amministrative circondariali competenti. 2Detto sistema di protezione e igiene deve contemplare misure atte a rispettare la distanza minima e a ridurre al minimo il rischio di infezione. 3Tra queste misure sono contemplate ad esempio la riduzione del numero di alunni per classe o lo svolgimento delle lezioni a turni alternati. 4In tal senso sarà necessario tenere conto dei requisiti specifici in funzione del tipo di scuola nonché delle condizioni in loco.

(3) L'art. 5 par. 1 comma 2 si applica di conseguenza.

§ 16a Offerta diurne di attività e custodia per bambini, adolescenti e giovani maggiorenni (non ancora entrato in vigore)

§ 17 Formazione professionale, corsi di formazione e aggiornamento; formazione per adulti

(1) 1La formazione professionale e i corsi di formazione e aggiornamento professionale sono consentiti solo nel caso in cui sia garantita una distanza minima di 1,5 m tra tutti i partecipanti. 2 L'art. 15 comma 2 si applica di conseguenza.

(2) 1Le offerte formative per adulti ai sensi dell'art. 1 par. 1 della Legge bavarese per il sostegno alla formazione degli adulti, per la promozione dell'apprendimento linguistico e dell'integrazione e le

offerte dei centri di educazione familiare, del lavoro con i giovani a scopi formativi ai sensi del Libro Ottavo del Codice sociale, dell'educazione ambientale extrascolastica e offerte formative analoghe sono consentite, salvo specifiche disposizioni della presente ordinanza, unicamente qualora si garantisca una distanza minima tra i partecipanti di 1,5 m. 2 L'art. 15 comma 2 si applica di conseguenza. 3Il gestore deve predisporre un sistema di protezione e igiene elaborato in conformità allo schema base indicato dai Ministeri dell'Istruzione e Cultura e della Salute da presentare, su richiesta alle autorità amministrative circondariali competenti.

(3) 1Le lezioni presso le scuole di musica si potranno tenere solo qualora sia possibile garantire tra i singoli partecipanti una distanza minima di 1,5 m e, nel caso di strumenti a fiato o di lezioni di canto, una distanza minima di 2 m. 2Quanto sopra vale anche per le lezioni di musica in ambito extra-scolastico.

(4) L'art. 5 par. 1 comma 2 si applica di conseguenza.

§ 18 Autoscuole

1Alle lezioni teoriche, ai corsi di recupero e ai seminari di idoneità nonché agli esami teorici per la patente di guida si applica di conseguenza l'art. 15. 2Per le lezioni pratiche di guida e per gli esami pratici di guida vige l'obbligo di mascherina.

§ 19 Università e istituti superiori

1In tutte le università e istituti superiori della Baviera le lezioni in presenza sono provvisoriamente sospese. 2In deroga a quanto previsto dal comma 1 sono consentite

1. attività pratiche che richiedano nello specifico laboratori o aree di lavoro presso le università o istituti superiori;
2. i seminari limitati a un numero massimo di 30 partecipanti, necessari in casi specifici al fine di integrare l'insegnamento online sono consentiti a condizione che tra i partecipanti si rispetti una distanza minima di 1,5 m. 3Per le esercitazioni pratiche nel quadro del corso di studio di Medicina e Odontoiatria si applica di conseguenza l'art. 4 par. 2 commi 3-5.

§ 20 Biblioteche, archivi

Nelle biblioteche pubbliche, incluse le biblioteche circolanti e le biblioteche delle università e istituti superiori, nonché negli archivi di stato non è ammesso più di un visitatore ogni 10 m² di superficie accessibile della biblioteca o dell'archivio.

§ 21 Siti culturali

(1) 1Musei, mostre, monumenti, immobili appartenenti alla pubblica amministrazione bavarese dei castelli statali, giardini, laghi e siti culturali analoghi nonché le strutture all'aperto di zoo e giardini botanici possono aprire nel rispetto dei seguenti requisiti:

1. Per le proposte relative alla ristorazione, si applica l'art. 13.
2. Per le visite guidate si applica l'art. 11 par. 2; per altre manifestazioni culturali si applica di conseguenza il par. 2.
3. L'accesso non deve essere consentito a più di un visitatore ogni 10 m² di superficie accessibile.
4. Il gestore deve predisporre un sistema di protezione e igiene da presentare su richiesta alle autorità amministrative circondariali competenti.

2Per le offerte culturali all'aperto, l'art. 5 par. 1 comma 2 si applica di conseguenza.

(2) 1Gli eventi culturali in teatri, sale da concerto, altri palcoscenici e all'aperto nonché le prove necessarie e altre attività preparatorie sono consentiti solo nel rispetto dei seguenti requisiti:

1. Il gestore garantisce, mediante idonee misure, che tra tutti i partecipanti, ovvero gli spettatori e le persone che si esibiscono, i quali, ai sensi dell'art. 2 par. 1, non facciano parte della cerchia di persone ivi indicata, si rispetti una distanza minima di 1,5 m. Qualora siano previsti l'uso di strumenti a fiato o esibizioni canore, la distanza minima da rispettare è di 2 m.
2. Nel rispetto delle disposizioni di cui al punto 1, negli ambienti chiusi è consentito l'accesso a massimo 50, all'aperto massimo 100 spettatori; per le manifestazioni che prevedano l'assegnazione di posti numerati, il numero massimo di spettatori consentito in ambienti chiusi è 100, all'aperto massimo 200.
3. Negli ambienti chiusi, per gli spettatori vige l'obbligo di indossare la mascherina.
4. Per chi si esibisce vige l'obbligo di indossare la mascherina negli ambienti chiusi in cui si intrattengano anche spettatori o qualora non sia possibile rispettare la distanza minima; ciò non vale qualora la mascherina comprometta l'esibizione artistica o qualora la persona che si esibisce occupi una posizione fissa e rispetti la distanza minima.
5. L'organizzatore deve predisporre un sistema di protezione e igiene da presentare, su richiesta, alle autorità amministrative circondariali competenti; qualora sussista uno schema base ufficiale dei Ministeri delle Scienze e delle Arti e della Salute, il sistema dovrà attenersi a detto schema.
6. Per le proposte relative alla ristorazione, si applica l'art. 13.

2Per le manifestazioni all'aperto, l'art. 5 par. 1 comma 2 si applica di conseguenza.

(3) Per i cinema si applica il par. 2 di conseguenza, con la prescrizione che il sistema di protezione e igiene deve attenersi allo schema base indicato dai Ministeri della Salute e per gli Affari digitali.

Parte 6 Prescrizioni finali

§ 22 Violazioni

Commette infrazione ai sensi dell'art. 73 par. 1a punto 24 della Legge sulla protezione dalle infezioni (IfSG) chi deliberatamente o colposamente,

1. violando l'art. 2 par. 1, si intrattenga con altre persone in spazi pubblici;
2. violando l'art. 2 par. 2, tenga feste o faccia grigliate in luoghi o strutture pubbliche;
3. violando l'art. 4, visiti una delle strutture menzionate o, in qualità di gestore di una struttura, non sia in grado di presentare un sistema di protezione e di igiene;
4. violando in quanto visitatore, cliente, accompagnatore o ospite gli articoli 4, 8, 9, 11, 18 e 21 o gli articoli 12-14, non ottemperi all'obbligo di indossare la mascherina;
5. violando l'art. 5 par. 1 comma 1, tenga una manifestazione o un raduno; in qualità di organizzatore, violando l'art. 5 part. 2 comma 1, non sia in grado di presentare un sistema di protezione e igiene oppure, violando l'art. 5 par. 1 comma 1 o l'art. 7 comma 1, prenda parte a una manifestazione o raduno;
6. violando l'art. 8 comma 3, organizzi viaggi in pullman violando le disposizioni ivi contenute,
7. violando l'art. 9, tenga aperti o utilizzi palestre, campi sportivi, centri di fitness o altre strutture sportive e scuole di ballo;
8. violando l'art. 11, gestisca strutture, organizzi visite guidate violando le disposizioni ivi contenute;

9. violando l'art. 12, in qualità di gestore di un negozio, punto vendita presso un mercato o centro commerciale o, in quanto responsabile di un'azienda di servizi o di un ambulatorio, non ottemperi agli obblighi ivi contemplati o non garantisca che il personale si attenga all'obbligo di indossare la mascherina;

10.violando l'art. 13, apra un locale di ristorazione senza ottemperare agli obblighi ivi contemplati o non garantisca che il personale indossi la mascherina;

11.violando l'art. 14, metta a disposizione alloggi senza ottemperare agli obblighi ivi contemplati o non garantisca che il personale indossi la mascherina;

12.violando l'art. 15, tenga esami;

13.violando l'art. 17, svolga corsi di formazione o tenga lezioni di musica;

14.violando l'art. 18, svolga lezioni di scuola guida,

15.violando l'art. 21, gestisca siti culturali / cinema o tenga eventi culturali.

§ 23 Misure adottate localmente e disposizioni integrative

1Sono fatte salve ulteriori disposizioni delle autorità locali competenti in esecuzione della Legge per la protezione dalle infezioni. 2Nel caso specifico, le autorità amministrative circondariali competenti possono emanare disposizioni integrative in aggiunta alle misure protettive e sistemi di protezione e igiene previsti dalla presente ordinanza, ove ciò appaia necessario ai fini della legislazione in materia di protezione dalle infezioni.

§ 24 Entrata in vigore, scadenza

La presente ordinanza entra in vigore in data 22 giugno 2020 e scadrà il giorno 5 luglio 2020.

Monaco di Baviera, 19 giugno 2020

Ministero della Salute bavarese

Il Ministro Melanie Huml